



VIGILI

DEL

FUOCO

Intervento al convegno Ecomondo di Rimini

Struttura dell'intervento

- Effetti dell'entrata in vigore del DPR 151/2011
- Cosa fare per superare l'attuale regime di proroga

Effetti dell'entrata in vigore del DPR 151 del 01.08.2011

Cosa cambia?

**Novità e varianti
introdotti rispetto alla
normativa previgente
per il settore turistico
ed alberghiero**



VIGILI


DEL

FUOCO

Nuova formulazione attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

~~DM 16/02/1982~~

84	Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posto letto
----	--



DPR 151/2011

66	<p>Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto;</p> <p>Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.</p> <p>Dr. Ing. Giovanni Nanni</p>
----	---

*le nuove voci sono riportate in colore **rosso***



VIGILI

DEL

FUOCO



Suddivisione delle attività soggette in tre categorie

Art. 2 comma 3 del DPR 151/2011

A B C

**VIGILI
DEL
FUOCO**



**VIGILI
DEL
FUOCO**

	A	B	C
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie	25-50 posti letto	51-100 posti letto	Oltre 100 posti letto
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.).		capacità ricettiva superiore a 400 persone	



**VIGILI
DEL
FUOCO**

**Alberghi sino a 100 posti letto
(Categorie A e B):**

Sopralluoghi a campione entro 60 gg dalla SCIA

(Art 4 comma 2 del DPR 151/2011)



Verbale di visita tecnica

**Alberghi oltre i 100 posti letto
(Categoria C):**

Controlli a tappeto entro 60 gg dalla SCIA

(Art 4 comma 3 del DPR 151/2011)



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Dr.Ing. Giovanni Nanni

Rinnovo periodico di conformità antincendio

Art. 5 comma 1 del DPR 151/2011

Ogni 5 (non più 3/6 anni)

Non occorre più la perizia giurata ma solo asseverazione da parte di tecnico abilitato (iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818/1984)

Dr.Ing. Giovanni Nanni



VIGILI

DEL

FUOCO

Nulla osta di fattibilità

Art. 8 del DPR 151/2011

Per gli alberghi sopra i 50 posti letto (attività di Categoria B e C) è possibile richiedere un esame preliminare di massima dei progetti di particolare complessità.



VIGILI

DEL

FUOCO



**VIGILI
DEL
FUOCO**

Verifiche in corso d'opera

Art. 9 del DPR 151/2011

E' possibile richiedere verifiche in corso d'opera per un sopralluogo parziale di una attività.

Per es.

- verificare ubicazione dell'attività, possibilità di accesso e accostamento mezzi di soccorso**
- verificare impianti di protezione attiva**
- verificare vie d'esodo**

Le nuove tipologie di attività introdotte dal decreto 151:

villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati,
villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù,
rifugi alpini, bed & breakfast, case per ferie,

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi
turistici, ecc.).

dovranno espletare gli
adempimenti (esame progetto,
SCIA) entro un anno dalla entrata
in vigore del DPR 151/2011

(6 ottobre 2012)

Dr.ing. Giovanni Nanni



VIGILI

DEL

FUOCO



VIGILI

DEL

FUOCO

Le norme tecniche

(DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003)

non cambiano!!

non cambiano nemmeno le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

DLgs. 81/2008

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DM 10 marzo 1998

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

DLgs. n. 758/1994

procedimento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Sopralluoghi a seguito di segnalazioni (esposti) o interventi di soccorso (oltre i 60 gg.)

Dr.Ing. Giovanni Nanni



Cosa fare per superare l'attuale regime di proroga?

VIGILI

DEL

FUOCO

PREVENZIONE INCENDI E ALBERGHI

Rimini, 12 novembre 2011



VIGILI

DEL

FUOCO

Attività alberghiere esistenti

Ennesima proroga

o

Un nuovo percorso verso una sicurezza sostenibile?

VIGILI

DEL

FUOCO

DECRETO MILLE PROROGHE

decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010

e

successive modifiche

**il 31 dicembre 2011 scade il termine per completare
l'adeguamento delle strutture alberghiere esistenti alle
disposizioni di sicurezza antincendio contenute nel
DM 9 aprile 1994 e successive modifiche**

VIGILI

DEL

FUOCO

E dopo il 31 dicembre di quest'anno che succederà.....??

Dr.Ing. Giovanni Nanni

Quali scenari possibili

- 1. Cessazione del regime di proroga (tutte le attività alberghiere entro fine anno devono adeguarsi al Decreto)**
- 2. Vi sarà altra proroga simile alle precedenti (le attività alberghiere avranno tempo sino alla nuova scadenza per adeguarsi)**
- 3. La terza via, l'intendimento dell'Amm.ne, un programma a termine per l'adeguamento. Sarà proposto il percorso della "sicurezza sostenibile" (le attività alberghiere dovranno attivarsi da subito con un percorso di adeguamento spalmato nel tempo)**



VIGILI

DEL

FUOCO



**VIGILI
DEL
FUOCO**

Con la soluzione preferita dall'Amm.ne si vogliono responsabilizzare tutti gli attori della scena ciascuno per il proprio profilo:

- Il legislatore;
- I gestori;
- I controllori;

Attraverso un loro consapevole ed informato coinvolgimento definito da un chiaro ed oggettivo percorso.



VIGILI

DEL

FUOCO

L'ipotesi in esame più accreditata è la terza:
Sicurezza sostenibile

- Stabilire delle misure minime sotto le quali non è ammissibile esercire una struttura alberghiera per motivi di sicurezza (da subito).
- Individuare un percorso che nel giro di tre anni porti le strutture alberghiere al completo rispetto delle norme antincendio

Nel dettaglio si potrebbe ipotizzare

...un piano straordinario, di durata triennale, prevede un percorso per il rilascio del certificato di prevenzione incendi attraverso una speciale procedura articolata in tre fasi.



VIGILI

DEL

FUOCO

Prima fase

La prima fase richiede il possesso di requisiti minimi di sicurezza antincendio per l'attivazione del percorso



VIGILI

DEL

FUOCO

Seconda fase

La fase due consentirebbe di proseguire nella messa in sicurezza delle strutture entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge attraverso il rispetto di ulteriori misure di carattere tecnico, di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modifiche, da indicare nel decreto da adottarsi da parte del Ministro dell'interno e specifica verifica mediante sopralluogo



**VIGILI
DEL
FUOCO**

Fase tre

La fase tre potrà prevedere, entro i successivi 12 mesi, il definitivo adeguamento alle norme di sicurezza antincendio con il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove previsto.



VIGILI

DEL

FUOCO

Quali i Requisiti minimi per l'adeguamento sostenibile

asseverazione, completa di elaborati tecnici per consentire le successive verifiche, rilasciata da un tecnico

attestante la sussistenza dei requisiti tecnici di cui ai punti : 9, 10 11.2 , 13 , 14, 15 , 17 , 20.2 e 20.3 e 20.5 limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo del Titolo II della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni.



VIGILI

DEL

FUOCO

Sintesi sugli Artt. del DM 9.4.94 citati nella precedente slide

- 9 impianti elettrici
- 10 sistema di allarme
- 11.2 estintori
- 13 segnaletica di sicurezza
- 14 gestione della sicurezza
- 15 addestramento del personale
- 17 istruzioni di sicurezza
- 20.2 larghezza delle vie di uscita
- 20.3 larghezza totale delle uscite
- 20.5 vie di uscita uso promiscuo



VIGILI

DEL

FUOCO

Altre iniziative possibili

Istituire un osservatorio
paritetico per il continuo
aggiornamento e miglioramento
delle normative antincendio

Individuare una migliore
modularità nell'applicazione delle
norme: alberghi fino a 25, fino
a 50, oltre..



VIGILI

DEL

FUOCO



**VIGILI
DEL
FUOCO**

Interventi del Vigili del fuoco per incendi nelle attività alberghiere in Italia


2010	245
2009	266
2008	192
2007	313
2006	350
2005	382

Fonte: area TLC e statistica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Dr.Ing. Giovanni Nanni

Provincia di Rimini numero di interventi per incendi alberghi ed assimilabili

Anno 2010	10
Anno 2009	15
Anno 2008	12



**VIGILI
DEL
FUOCO**

Luoghi da cui si sono sviluppati gli incendi

Lavanderie	12	32,4%
Cucina	6	16,2%
Camere	4	10,8%
Insegne luminose	2	5,4%
Zona benessere	2	5,4 %
Ripostiglio	1	2,7%
Corridoio	1	2,7%
Bar	1	2,7%
Altri luoghi	8	



VIGILI

DEL

FUOCO

Citazioni ricorrenti in caso di intervento

Essiccatori, lavatrici, mangani

Camere invase dal fumo

Titolare intossicato da fumo

Personale hotel provveduto spegnimento incendio con estintori

Sistema di allarme si è attivato ed ha chiuso porte tagliafuoco. No fumo su scale

I fumi avevano invaso il piano terra e le scale



VIGILI

DEL

FUOCO



VIGILI

DEL

FUOCO

Conclusioni

Maggiore coinvolgimento di Tutti i soggetti affinché **possano esprimere il più utile contributo** alla realizzazione delle misure di sicurezza antincendio che non debbono essere viste come un'imposizione cui sottostare, ma come un'opportunità ed un vantaggio



**VIGILI
DEL
FUOCO**

**Grazie per
l'attenzione.**

Dr.Ing. Giovanni Nanni